

**REVISORE UNICO**  
**DEL COMUNE DI PIANELLA ( PE )**

Verbale n. 22 del 23.07.2019

L'anno 2019, il giorno 23.07, alle ore 20,30, presso il proprio domicilio, la sottoscritta Emilia Ferretti,

Revisore Unico del Comune di Pianella, nominata con delibera di Consiglio n. 26 del 25.06.2018 ;

Avendo ricevuto tramite posta elettronica, la richiesta di parere sulla proposta di delibera di Consiglio n. 643 del 18.07.2019, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 8 e 193 del dlgs 267/2000;

Il Revisore Unico

**VISTO**

- l'art. 89 e 91, del D. Lgs. 267/2000;
- Il D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii;
- Lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 193 del Tuel il quale dispone "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

- Vista l'attestazione del responsabile finanziario del Comune di Pianella circa il rispetto dei presupposti per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio e l'assenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- Esaminato il prospetto delle variazioni di competenza e di cassa allegato alla proposta di delibera, dal quale emerge un totale delle variazioni in aumento delle entrate e delle spese pari ad € 403.384,75;
- Verificato che le variazioni in aumento delle entrate in conto capitale sono pareggiate da analoghe destinazioni alla spesa di investimento e che le rimanenti variazioni delle spese correnti sono generate da fabbisogni di gestione e pareggiate da entrate correnti;
- Preso atto che l'ente si trova in anticipazione di tesoreria per un ammontare percentualmente alto rispetto al limite massimo concedibile e che tale situazione è ormai annosa, proveniente da fatti di gestione relativi alla gestione dei residui

#### **DATO ATTO**

- Che dalla proposta di delibera di consiglio n. 643 del 18.07.2019 risulta presumibile l'equilibrio generale e rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2019, anche se alla data del 30 giugno risultano ancora da mettere in campo gli atti di riscossione delle entrate previste nel bilancio di previsione;
- Che il complesso delle variazioni di assestamento rispettano tale equilibrio e i principi contabili;
- Che è stato applicato al bilancio parte dell'avanzo vincolato 2018, per € 19.352,53, destinato all'indennità di fine mandato del sindaco e all'utilizzo di parte di un contributo regionale destinato alle scuole, già riscosso;
- Che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- Esaminata la documentazione allegata

Visto il Parere di Regolarità tecnica favorevole;

Visto il parere di Regolarità contabile favorevole;

#### **ESPRIME**

Parere Favorevole sulla proposta di delibera n. 643 del 18.07.2019 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 8 e 193 del dlgs 267/2000;

Raccomanda un'attenta analisi dei residui attivi, provvedendo, ove risulti l'inesigibilità di partite creditorie, alla eliminazione oppure ad attivare tutte le procedure disponibili per una efficace riscossione di quelli conservati e una strutturale riduzione delle spese correnti qualora necessaria per il miglioramento della gestione di cassa;

Silvi, 23.07.2019

IL REVISORE UNICO

d.ssa Emilia Ferretti

